

Corte d'Appello di Catania, Sez. I, Sent. 29 aprile 2022, n. 855. Presidente Relatore: BALSAMO.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai Consiglieri:

dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel.

dott. Enrico Rao Consigliere

dott. Antonio Caruso Consigliere

riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel giudizio civile iscritto al n.28/2022 R.G. avente ad oggetto reclamo ex art.18 l.fall.
promosso da

(...) M. nella qualità di legale rappresentante della D.S.E. SOCIETA' PER AZIONI e già
legale rappresentante della D.S.E. S.p.A. (C.F. (...)) rappresentata e difesa dagli avv. Vito
Branca, Aurelio Mirone, Giuseppe Spadaro e Gabriele Sebastiano Giurato come da
procura in atti;

Reclamanti

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA;
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO
DI CATANIA in persona del sostituto procuratore generale;

Reclamati

nei confronti di

CURATELA DEL FALLIMENTO D.S.E. S.p.A. rappresentata e difesa dagli avv. Danilo
Galletti e Giuseppe Basile come da procura in atti;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con sentenza del 9/11.12.2021, n.229/2021, il Tribunale di Catania, su istanza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, ha dichiarato il fallimento della D.S.E. S.p.A. assumendo, a sostegno della decisione, la sussistenza delle condizioni soggettive, dei limiti dimensionali e dello stato di insolvenza.

Con ricorso depositato il 10.1.2022, M. sia nella qualità di legale rappresentante della D.S.E. Società Per Azioni che quale cessato amministratore unico della D.S.E. S.p.A. ha proposto reclamo avverso la detta sentenza, lamentando la nullità dell'istanza di fallimento per la mancata individuazione del debitore nei cui riguardi è stato richiesto il fallimento; la nullità del decreto di convocazione del debitore; l'insussistenza del presupposto soggettivo per la dichiarazione di fallimento della società incorporata e l'inapplicabilità dell'art.10 l.f.; l'insussistenza del presupposto oggettivo ed ha conseguentemente chiesto la revoca dell'opposta statuizione.


Fissata l'udienza di comparizione delle parti si è costituita la curatela fallimentare della chiedendo il rigetto del reclamo.

Si è costituita la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catania che ha insistito nella conferma del richiesto fallimento.

Disposto rinvio ad altra udienza su richiesta della parte reclamante avendo la curatela, con la costituzione depositato svariati documenti, al fine di garantire il contraddittorio, il reclamo è stato posto in decisione all'udienza cartolare del 25.3.2022.

1) Preliminarmente va rilevato che la legittimazione processuale a proporre reclamo ai sensi dell'art. 2504 bis c.p.c. spetta alla società incorporante D.S.E. Società per Azioni (cfr. Cass. sez. un. 30.7.2021, n.21970) società costituitasi per resistere alla istanza di fallimento proposta dal Pubblico Ministero e notificata alla p.e.c. della società incorporata.

2) Con il 1° motivo la reclamante insiste nella eccezione, già proposta con la costituzione innanzi al Tribunale fallimentare, di nullità dell'istanza di fallimento avanzata dal Pubblico Ministero per omessa individuazione nel ricorso introduttivo del soggetto destinatario



della richiesta di fallimento risultando errata la statuizione del collegio fallimentare che aveva valorizzato sia i chiarimenti all'uopo resi dall'istante alla prima udienza, che il principio di eterointegrazione della domanda.

Assume a sostegno del motivo che, avendo identica denominazione e sede sia la società destinataria dell'istanza che la società incorporante, occorre per la inequivoca individuazione del 2 soggetto attinto dalla richiesta di fallimento, l'indicazione del codice fiscale quale unico elemento idoneo ad escludere ogni incertezza.

Il motivo non può essere accolto.


Alcuna incertezza può ritenersi sussistere in ordine al soggetto nei cui confronti il Pubblico Ministero ha inteso avanzare istanza di fallimento essendo stata indicata in ricorso la sua esatta denominazione sociale -D.S.E. S.p.A.- che per quanto in gran parte sia coincidente con quella della società incorporante -D.S.E. Società Per Azioni-è comunque differente.

D'altra parte, poi, facendo il ricorso esplicito riferimento alla società cancellata dal registro delle imprese, l'individuazione del debitore era evidente dal medesimo atto introduttivo notificato.

Né la società debitrice può invocare la confusione che può ingenerare la simile denominazione della incorporante e della incorporata essendo circostanza ben nota alla debitrice come al legale rappresentante, lo stesso per entrambe le società, sicché alcun affidamento potrebbe essere invocato non rivestendo la qualità di terzo.

2) Anche il motivo con cui lamenta la nullità del decreto di convocazione del debitore per violazione del diritto di difesa non può essere accolto.

Assume la reclamante che, a fronte dell'istanza di fallimento depositata il 3.12.2021, considerato che la cancellazione della società incorporata era avvenuta il 11.12.2020, l'anno previsto dall'art.10 l.f sarebbe scaduto il 11.12.2021 ed è stata fissata l'udienza di comparizione per il giorno 7.12.2021, con un solo giorno lavorativo per approntare le difese.



In tal modo è stato compresso il diritto di difesa nonostante l'urgenza non fosse imputabile alla parte e la cancellazione fosse nota già alla Procura e comunque i termini concessi devono essere compatibili con l'esigenza di difesa del debitore.

Né il Tribunale ha compiuto una ponderazione dei contrapposti interessi, mentre la violazione del diritto di difesa ha danneggiato la parte che avrebbe potuto documentare la discrasia tra il debito fiscale erroneamente indicato in ricorso e la somma effettivamente dovuta.


Il motivo è infondato.

La congruità del termine di comparizione, a fronte dell'urgenza di abbreviare i termini per la comparizione, va valutata attraverso un bilanciamento tra le ragioni di urgenza e le concrete possibilità di difesa.

Nella specie l'istanza di fallimento è stata notificata alle ore 13.48 del 3.12.2021 e l'udienza di comparizione era stata fissata per il successivo giorno 7 avendo legittimamente il Tribunale abbreviato i termini a comparire con espresso riferimento all'imminente scadenza del termine annuale previsto dall'art. 10 L. Fall., che sarebbe spirato il giorno 11 seguente.

L'abbreviazione dei termini compete solo al presidente del tribunale (ovvero al presidente di sezione tabellarmente designato per l'adozione di tali provvedimenti) il quale può disporla anche d'ufficio, per la particolare natura dell'istruttoria prefallimentare, non riducibile ad un processo tra parti contrapposte, in quanto idonea a dar luogo (nel caso di accoglimento della domanda) ad un accertamento costitutivo valevole "erga omnes" (Cassazione civile sez. I, 07/05/2020, n.8611), per cui non è invocabile la disciplina prevista per la rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c.

Se è vero che la congruità del termine di comparizione deve essere apprezzata con un bilanciamento tra le ragioni di urgenza, che nella specie erano impellenti e le concrete possibilità di difesa, senza che il ritardo nell'assumere l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento possa tradursi in un'indebita compressione del diritto di difesa, tale evenienza



va in concreto esclusa posto che la resistente costituitasi in giudizio ha depositato compiute difese nel merito.

Dunque la censurata violazione del diritto di difesa è sanata dal generale principio di raggiungimento dello scopo dell'atto stante l'attiva partecipazione all'udienza con difese in merito all'istanza di fallimento, comprese specifiche difese di natura contabile elaborate dal consulente di parte in ordine ai contestati debiti tributari iscritti a ruolo.


D'altra parte l'allegato vulnus al proprio diritto di difesa richiede che la doglianza si misuri con il preteso cattivo bilanciamento dei contrapposti interessi nel caso in cui si renda necessaria l'abbreviazione dei termini a comparire ai sensi del 5° comma dell'art.15 l. fall. che nella specie oltre che allegato in astratto non risulta efficacemente dimostrato.

3) Con il 3° motivo la reclamante lamenta la errata statuizione del tribunale, nonostante la giurisprudenza di merito di segno contrario, per avere dichiarato il fallimento della società incorporata ai sensi dell'art.10 della legge fallimentare, norma da ritenersi inapplicabile all'ipotesi di fusione per incorporazione trattandosi di vicenda evolutivo modificativa e comunque anche ad ammettere la natura estintiva della fusione, l'attività d'impresa non cessa ed i rapporti giuridici proseguono in capo all'incorporante.

Rileva che la giurisprudenza citata dal Tribunale di Catania si riferisce ad ipotesi differenti da quella del fallimento della società incorporata posto che nel caso di fusione per incorporazione non si verifica alcuna sottrazione di attivo ai creditori dell'incorporata ma si ha una confusione dei patrimoni dell'incorporante e dell'incorporata ed il cui unico strumento approntato dall'ordinamento contro la confusione patrimoniale è costituito dall'opposizione dei creditori alla fusione.

Ritiene la Corte che il motivo di reclamo per quanto suggestivo non possa trovare accoglimento.

Nel caso di specie il Tribunale di Catania ha dichiarato il fallimento della società fusa per incorporazione applicando la disciplina prevista dall'art.10 della legge fallimentare che al comma 1 testualmente così recita: "gli imprenditori individuali e collettivi possono essere




dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo".

Ne consegue che al fine di accertare se la sopra richiamata norma fallimentare sia applicabile al caso di specie occorre riscontrare se in concreto si sia verificato "un fenomeno semplicemente "evolutivo e modificativo" del contratto sociale (come avviene pacificamente nel caso delle trasformazioni societarie omogenee) ovvero un fenomeno "estintivo" della società con la formazione di un nuovo ente e con effetti pertanto successori "(cfr. Cass. 16511/2019) giacchè dall'accoglimento dell'una o dell'altra soluzione discende invero l'applicabilità o meno del disposto normativo di cui alla L.Fall., art. 10, con conseguente fallibilità della società debitrice attinta dall'istanza di fallimento nei limiti temporali previsti dalla norma in esame (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/06/2020, n.11984, già citata dai giudici di prime cure).

Assume la reclamante che la fusione per incorporazione costituisca fenomeno evolutivo-modificativo posto che il principale effetto è la continuazione dell'attività d'impresa in capo alla società incorporante, analogamente all'ipotesi di trasformazione fra società omogenee, sicchè non può venire in considerazione un fenomeno estintivo-successorio, ipotesi quest'ultima che consentirebbe di applicare l'art.10 l. fall. a differenza della prima fattispecie.

Sul punto tuttavia sono di recente intervenute le sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza n.21970 del 2021, già richiamata dal Tribunale a sostegno della pronuncia di dichiarazione di fallimento della società fusa, che riguarda proprio il fenomeno della fusione di società alla luce della disciplina vigente introdotta con la riforma del diritto societario del 2003.

In particolare la Corte ha superato l'orientamento, espresso in precedenza sempre dal massimo consesso (sentenza 8.2.2006 n.2637) che aveva ritenuto che la fusione di società, per effetto delle modifiche intervenute con il D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003, avesse natura evolutivo-modificativa con sopravvivenza della società incorporata o fusa,



ritenendo invece la fusione di società anche per incorporazione quale vicenda estintivo-successoria attraverso una ricostruzione della qualificazione giuridica della fusione societaria e quindi degli effetti che produce sul piano soggettivo.

Proprio sotto il profilo soggettivo, avuto riguardo alla società incorporata -quel che qui rileva ai fini dell'applicabilità o meno dell'art.10 l.f.,- le sezioni unite hanno escluso che la continuazione di tutti i rapporti giuridici che facevano capo alla società fusa o incorporata ne possa escludere la sua estinzione come soggetto giuridico una volta che sia avvenuta la cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell'art.2495 c.c. richiamando per tale interpretazione anche le direttive comunitarie in materia di fusione che espressamente sanciscono la estinzione della società incorporata.

In particolare, la fusione per incorporazione comporta che tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo alla società incorporata sono imputati ad un diverso soggetto giuridico che è la società incorporante, la quale assume la veste di successore dei rapporti che facevano capo all'incorporata attraverso una nuova forma di esercizio dell'impresa, realizzando una successione a titolo universale posto che il diverso assetto organizzativo "non può essere sminuito e ridotto ad una vicenda modificativa senza successione in senso proprio in quei rapporti".

La conseguenza dell'interpretazione data dalle sezioni unite - la cui funzione nomofilattica ha lo scopo di raggiungere una uniformità di interpretazione delle norme in modo da assicurare la certezza del diritto- della fusione per incorporazione come vicenda estintiva della società incorporata con contestuale fenomeno successorio a titolo universale dei rapporti attivi e passivi di cui era titolare la società estinta in capo alla società incorporante che prosegue l'attività imprenditoriale ma che si atteggia quale diverso soggetto giuridico, dotato di differente assetto organizzativo, rispetto alla incorporata, rende fallibile la società incorporata ai sensi dell'art.10 della legge fallimentare.

Invero come affermato di recente dalla già citata sentenza n.11984 del 2020, nell'attuale formulazione dell'art.10 l. fall. 1 comma, la cessazione dell'impresa collettiva coincide con




la cancellazione volontaria delle società dal registro delle imprese costituendo presunzione legale della cessazione dell'attività da parte del soggetto cancellato.

Quindi il riferimento al dato pubblicitario della cancellazione volontaria, "rileva quale mero dato storico, fattuale, formale ed esclusivo come dies a quo per il decorso del termine annuale. Essa opera, dunque, come una presunzione legale di cessazione che non soltanto consente, ma impone di prescindere dal dato empirico della effettiva cessazione e della sua reale cognizione da parte dei terzi, senza possibilità di richiamo ai consueti moduli giuridici della dichiaratività, non consentendosi al debitore di provare che la cessazione dell'attività sia avvenuta anteriormente alla cancellazione stessa".

D'altra parte anche la decisione delle sezioni unite sopra riportata, sebbene la vicenda in concreto della quale i giudici di legittimità si occupavano non riguardava la specifica questione del fallimento della società fusa per incorporazione, tuttavia, con esplicito passaggio motivazionale, ha avallato quell'orientamento seguito dalle sezioni semplici anche di recente, quindi dopo la modifica del diritto societario, secondo cui va escluso che la riorganizzazione della impresa collettiva la sottragga a fallimento, trovando applicazione l'art.10 della legge fallimentare, anche avuto riguardo alla società fusa o incorporata, entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, passaggio riportato interamente dalla sentenza di prime cure.

Ed allora, se è vero che le sezioni unite richiamano l'art.10 l.f. per sostenere a contrario che da tale norma non possa ricavarsi l'assunto che la società incorporata sia giuridicamente esistente sol perché può essere dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, in quanto solo la norma speciale, qual è quella fallimentare, può consentire di dichiarare il fallimento di un soggetto estinto, se ciò avvenga entro il limite temporale indicato, tuttavia esplicitamente e richiamando la giurisprudenza recente in tema di trasformazione societaria, né ha positivamente affermato la fallibilità, quale riflesso della cessazione della sua attività d'impresa essendo il




diritto concorsuale vigente improntato sul soggetto, sicchè deve distinguersi a tale scopo la società incorporata dalla incorporante.

La confusione dei patrimoni fra la due società e l'assunzione dei debiti del soggetto definitivamente estinto con l'effetto di trasferire l'insolvenza sui creditori della incorporante, che concorrono con quelli della incorporata a soddisfarsi sul patrimonio divenuto unico, non può escludere che l'impresa in stato di decozione al momento in cui si estingue si possa sottrarre alla dichiarazione di fallimento se insolvente, ostandovi il chiaro disposto dell'art.10 della legge fallimentare qualora l'iniziativa del fallimento e la sua dichiarazione venga assunta entro l'anno dalla cancellazione.

D'altra parte l'art. 10 l. fall. presuppone il dato formale della cancellazione dell'imprenditore dal registro delle imprese, non essendo invece necessario che sia cessata la corrispondente attività su un piano oggettivo quindi non rileva tanto l'efficacia estintiva dell'operazione di fusione, ma l'efficacia estintiva della cancellazione.

Né può sostenersi, come assume la difesa della reclamante, che nessun pregiudizio si ha in capo ai creditori dalla fusione per incorporazione che peraltro hanno a disposizione lo strumento della opposizione preventiva di cui all'art.2504 c.c.

Invero, a prescindere dalla circostanza che l'effetto pregiudizievole conseguente all'operazione di fusione può ravvisarsi sia nella confusione dei patrimoni dei soggetti partecipanti all'operazione che nella possibile diminuzione della garanzia patrimoniale della società debitrice derivante da tale confusione e comunque il fallimento dell'incorporata è conseguenza della sua insolvenza al momento della estinzione e del mancato decorso dell'anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, a prescindere dalla circostanza che i debiti siano stati assunti dall'incorporante, non potendo tale elemento eliminare la responsabilità della società incorporata il cui esonero da responsabilità patrimoniale e dalla procedura concorsuale non potrebbe che essere sancito da una previsione normativa espressa.



Dunque la solvibilità della incorporante è elemento che potrebbe rilevare solo nel caso in cui l'istanza di fallimento riguardi l'incorporante.

Peraltro il rimedio dell'opposizione alla fusione messo a disposizione dei creditori per evitare la confusione dei patrimoni tra le società interessate "è rimedio non "sostitutivo e necessario", ma solo "aggiuntivo". Manca, d'altronde, una disposizione ad hoc, che pure sarebbe necessaria in un sistema in cui la procedura fallimentare non è rimessa alla disponibilità dei creditori (Cassazione civile sez. I, 21/02/2020, n.4737 che richiama Cass. 4 dicembre 2019, n. 31654).

4) Con l'ultimo motivo la reclamante censura la dichiarata sussistenza dell'elemento oggettivo stante la prova offerta dalla società incorporante riguardo la sua solvibilità.


In ogni caso, avuto riguardo ai debiti erariali della incorporata, a fronte di un carico iscritto a ruolo per Euro.11.721.280,04 il residuo debito si riduce ad Euro.1.273.979,37 stante gli sgravi e le somme già pagate, ma di tale importo solo la somma di Euro.280,24 al netto degli oneri accessori sarebbe procedibile.

La difesa, supportata dalla relazione del proprio consulente di parte, precisa che il debito erariale di Euro.714.391,37 riguarda cartelle esattoriali non ancora notificate e comunque Euro.355.153,95 vanno sgravati poiché pagati medio tempore; mentre l'importo di Euro.642.697,83 detratti gli sgravi e i pagamenti si riduce ad Euro.559.291,05.

Contesta la sentenza del Tribunale per avere dichiarato carente la prova delle rateizzazioni in corso e dei pagamenti parziali eseguiti risultando dalle scritture contabili, mentre relativamente ai debiti scaduti verso i fornitori per circa 4 milioni di Euro, non solo l'istanza di fallimento non ne dava atto ma la situazione economico-patrimoniale non poteva essere cristallizzata alla data della fusione occorrendo tenere conto anche delle poste contabili successive.

Il motivo va rigettato.

Va premesso che lo stato di insolvenza deve manifestarsi o verificarsi entro l'anno successivo alla cancellazione dal registro delle imprese e non può che avere riguardo alla



società incorporata e non già all'incorporante della quale non è stata chiesta la dichiarazione di fallimento.

Avuto riguardo all'accertamento che il giudice, investito del reclamo ex art.18 della legge fallimentare, deve compiere questo si può basare anche "su fatti ulteriori e/o diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purchè anteriori alla sua pronuncia, pure se conosciuti successivamente in sede di gravame e desunti da circostanze non contestate dello stato passivo" (cfr. Cass. n. 10952 del 2015).


Tale assunto trova giustificazione nella natura speciale del reclamo fallimentare che è infatti caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, "con conseguente inapplicabilità dei limiti previsti dagli artt. 342 e 345 c.p.c., in tema di nuove allegazioni e nuovi mezzi di prova" (cfr. Cass. n. 6835 del 2014).

Ne consegue che questa Corte distrettuale può legittimamente utilizzare ai fini della prova dello stato di insolvenza, nonché dell'esistenza di debiti che superino la soglia di Euro.30.000,00 oltre che le risultanze dell'istruttoria prefallimentare, anche la documentazione postuma, versata in atti dalla curatela, riferita a fatti anteriori al fallimento (Cassazione civile sez. I, 14/01/2019, n.646).

Ora, venendo alle censure mosse dalla reclamante, questa in sintesi assume che l'unico debito tributario procedibile, a fronte di quanto rappresentato nella istanza di fallimento del P.M. che allega un debito per tributi di oltre 11 milioni di Euro, ammonta ad Euro.280,24.

In ogni caso il debito dell'incorporata nei riguardi dell'Erario alla data della sua estinzione sarebbe pari al minore importo di Euro.918.808,71.

Riguardo poi ai debiti verso i fornitori, indicati dal Tribunale in oltre 4 milioni di Euro, l'ammontare non è stato contestato se non sotto il profilo che le partite in questione hanno avuto una sistemazione con l'operazione di fusione che ha comportato anche la sua parziale estinzione.



Sul punto ritiene la Corte che basti considerare le domande di ammissione al passivo depositate dai creditori dopo la dichiarazione di fallimento della società incorporata, tutte relative a crediti sorti prima della operazione di fusione e quindi riguardanti la società incorporata, documentate dalla difesa della curatela, crediti che sono stati in gran parte ammessi, come emerge dalla copia dello stato passivo delle domande tempestive in atti.


Le predette istanza tempestive si riferiscono a crediti per circa 4 milioni di Euro, di cui il debito fiscale è pari a circa 3 milioni di Euro.

Dunque, anche a volere ritenere che i debiti tributari alla data di presentazione dell'istanza di fallimento non fossero procedibili in quanto sospesi essendo in corso le rateizzazioni previste in questi ultimi anni dalla legislazione di emergenza da Covid-19, vi sono debiti altri, più che sufficienti per la soglia di cui all'ultimo comma dell'art.15 l.f.

Ne consegue che, non solo è soddisfatto il requisito di cui all'art.15 ultimo comma, ma anche all'evidenza vi è la prova dello stato di insolvenza in cui versava la società incorporata alla data in cui si è cancellata dal registro delle imprese, stante il forte indebitamento e lo sbilancio patrimoniale quale emerge dal bilancio al 31.12.2019, ove risulta un patrimonio netto negativo della società incorporata di oltre 4 milioni e mezzo di Euro, elemento preciso che acclara lo stato di insolvenza in cui versava la società dichiarata fallita, come affermato dal tribunale

Ancora la difesa della curatela ha rilevato un forte indebitamento della società fallita fin dal 2017 e che si è perpetrato fino al 2020 con un forte squilibrio dei ricavi rispetto ai debiti.

Per completezza va evidenziato come dalla stessa relazione redatta dal consulente di parte della società incorporata emerge che i debiti riguardanti quest'ultima ammontano ad oltre 3 milioni di Euro, precisando però che sono stati riscadenzati grazie alla fusione e tuttavia, come rilevato dalla difesa della curatela, gli accordi con i creditori dei quali è stata fornita prova documentale si attestano al solo 10%.




E' noto che, ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza richiesto dall'art. 5 l. fall. può essere ravvisato in virtù di una valutazione complessiva della situazione economica della società che dimostri l'impossibilità della predetta di far fronte alle proprie obbligazioni sulla base della quasi totale mancanza di liquidità, come è dimostrato dai ritardi nei pagamenti e dagli ingenti debiti iscritti in bilancio (Cassazione civile sez. VI, 20/01/2020, n.1069).

"Il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti della L. Fall., art. 5, deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, e si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa esprimendosi, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio", in definitiva "sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva che quanto ai debiti si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili oltre che al computo delle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato". (da Cass. n.23437/2017).

In conclusione gli elementi sopra evidenziati risultano sufficienti a confermare la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale nei riguardi della società incorporata D.S.E. S.p.A.

Il reclamo va dunque rigettato.

Le spese della curatela vanno poste a carico della reclamante stante la soccombenza e liquidate come in dispositivo limitatamente alle fasi di studio e introduttiva secondo il valore indeterminato della controversia considerati i parametri di cui al D.M. 8 marzo 2018.



Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art.1, comma 17, in caso di rigetto integrale o definizione in rito dell'impugnazione, per dichiarare che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Catania definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n.28/2022, rigetta il reclamo ex art. 18 L. Fall. avverso la sentenza n.229/2021 del Tribunale fallimentare di Catania, pubblicata il 11.12.2021 che dichiara il fallimento di D.S.E. S.p.A.;

condanna la reclamante D.S.E. Società per Azioni al pagamento delle spese processuali in favore della curatela fallimentare che liquida per compensi in Euro.7.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali;

dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2012.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 20 aprile 2022.

Fallimentari e Società